



Allegato "A" all'atto n. 112.243 di Repertorio Notaio Luigi Zampaglione
STATUTO
"FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA"

1. DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1. Su iniziativa della Società Valsabbia Investimenti S.p.A. (di seguito il "**Fondatore**") è costituita una fondazione (di seguito la "**Fondazione**") denominata

"FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA".

La Fondazione, dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sarà denominata "**FONDAZIONE FERRIERA VALSABBIA ETS**".

1.2. La Fondazione ha sede legale in Odolo (BS), Via Guglielmo Marconi n. 15, presso la sede della società Valsabbia Investimenti S.p.A.

1.3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

2. SCOPI

2.1. La Fondazione opera senza fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17, attività di interesse generale mediante erogazioni di denaro, beni o servizi, realizzate anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, pubblici e privati, a sostegno di attività di interesse generale aventi principalmente ad oggetto:

A – interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, nonché la promozione, l'organizzazione e il sostegno di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, così come previsto dall'art. 5 D. lgs. 117/2017 lett. f) e i);

B – educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, come previsto dall'art. 5 D. lgs 117/2019 lett. d). In particolare s'intendono iniziative a sostegno di (i) organizzazioni che operano a favore delle giovani generazioni e di persone appartenenti a categorie svantaggiate e (ii) attività di interesse generale, con specifica prioritaria attenzione al territorio del Comune di Odolo (BS) e della Valle Sabbia con riferimento principale all'ambito dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, anche attraverso la promozione e la partecipazione a qualificate iniziative a livello scolastico e universitario o ad iniziative di carattere artistico-culturale volte alla creazione di centri di aggregazione giovanile e sociale in generale, con funzioni che possono essere di carattere sia operativo sia erogativo; ciò al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita e stimolarne lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.

2.2. La Fondazione, esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2.3. La Fondazione, sempre al fine del perseguimento dei propri scopi, potrà assumere partecipazioni in altri enti ovvero promuovere la costituzione di altre fondazioni od altrimenti prendervi parte, a vario titolo. Inoltre, la Fondazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili per il conseguimento delle sue finalità o per la conservazione e lo sviluppo del suo patrimonio.

2.4. La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al punto 2.1., a norma dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire, proporre e dare atto allo svolgimento di tali attività.

3. PATRIMONIO

3.1. Il patrimonio della Fondazione (di seguito il "**Patrimonio**") è costituito dal fondo di dotazione iniziale, come risultante dall'atto costitutivo.

3.2. Il Patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato e alimentato con:

- a) eventuali avanzi di gestione;
- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed espressamente destinate ad accrescimento del Patrimonio, per volontà dei donanti o dei testatori od anche per decisione del Consiglio di amministrazione.

3.3. Il Patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione, quale ente senza scopo di lucro che opera nel rispetto dei principi espressi dal presente Statuto.

3.4. Possono far parte del Patrimonio partecipazioni in enti e società che abbiano ad oggetto l'esercizio d'impresa, al fine di ottenere un congruo reddito, da destinare alle erogazioni previste dagli scopi della Fondazione, compatibile con la conservazione nel lungo periodo del valore delle partecipazioni stesse.

3.5. L'amministrazione del Patrimonio è svolta con criteri di prudenzialità e di efficacia. La Fondazione non è autorizzata a emettere fidejussioni a favore di terzi.

3.6 Le modificazioni del Patrimonio possono essere deliberate solo con la maggioranza qualificata del 70% dei membri del Consiglio di amministrazione, avendo il voto favorevole del Presidente.

4. RISORSE DI GESTIONE

4.1. Per assicurare il conseguimento dei propri scopi istituzionali ed il proprio mantenimento, la Fondazione provvede ai suoi compiti con:

- a) redditi netti derivanti dall'amministrazione del Patrimonio di cui all'articolo 3;
- b) eventuali avanzi di gestione non portati ad incremento del Patrimonio;
- c) atti di liberalità, contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti pubblici e/o privati e disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del Patrimonio per volontà del donante o del testatore;
- d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- e) ogni altra entrata non destinata espressamente all'incremento del Patrimonio.

4.2. La Fondazione può svolgere tutte le attività ed iniziative di Raccolta Fondi regolate ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017.

5. ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 CTS

È nominato ed opera in seno alla Fondazione, nel rispetto delle disposizioni che seguono, un Segretario Generale.

5.2. Le cariche attribuite ai componenti degli Organi della Fondazione saranno ricoperte a titolo gratuito.

6. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 12 (dodici) membri.

6.2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza in sede di atto di costituzione della Fondazione, che fissa la durata dell'incarico di ogni Amministratore.

6.3. Il mandato di un Amministratore cessa:

- a) per scadenza del termine di durata della carica;
- b) per dimissioni;
- c) per decesso o per sopravvenuta incapacità dichiarata ai sensi di legge;
- d) per esclusione dovuta ad una decisione del Consiglio d'Amministrazione presa all'unanimità da tutti i membri del Consiglio in carica ad eccezione della persona interessata.

6.4. Alla cessazione dalla carica di un Amministratore per uno dei casi di cui al paragrafo 6.3., lettere b), c) e d), si procede alla sua sostituzione, su proposta deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione con esclusione degli Amministratori cessati, mediante apposita decisione del Fondatore.

6.5. Tutti gli Amministratori sono rieleggibili alla carica. Gli Amministratori nominati con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.4. durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Amministratore sostituito.

6.6. Nel caso in cui vengano a cessare contemporaneamente almeno i due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, esso decade interamente ed in tal caso si dovrà procedere alla nomina dell'intero nuovo Consiglio da parte del Fondatore.

6.7. Fermo restando che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è determinato in prima istanza in sede di atto di costituzione, nel rispetto del limite massimo e minimo previsto dal precedente paragrafo 6.1, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, dopo che siano trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla sua nomina ai sensi del precedente paragrafo 6.2, potrà stabilire, mediante deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri, un incremento del numero degli Amministratori in carica, sempre nel rispetto del limite massimo e minimo previsto dal precedente paragrafo 6.1. Gli Amministratori oggetto di tale incremento saranno nominati mediante apposita decisione del Fondatore, su proposta deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione nella sua composizione originaria.

6.8. Gli Amministratori si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione tempo, competenze, esperienza e professionalità.

6.9. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel suo seno, il Presidente e il Segretario Generale. La carica di Presidente e di Segretario Generale hanno la stessa durata della loro carica come Consiglieri.

6.10. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche in luogo diverso dalla sede legale purché nell'ambito della Regione Lombardia, mediante invito scritto contenente la data, il luogo e l'ordine del giorno della seduta, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima e, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima dell'adunanza con modalità che ne attestino l'avvenuta ricezione.

6.11. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo degli Amministratori in carica.

6.12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli Amministratori. E' ammessa la partecipazione a mezzo collegamento audio o video-fono, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del

verbale nel relativo libro.

6.13. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le delibere di proposta di nomina degli Amministratori sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio d'Amministrazione e sono poi sottoposte all'approvazione del Fondatore.

6.14. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, con facoltà di compiere tutte le operazioni utili o necessarie al perseguimento degli scopi della Fondazione ed in particolare:

- a) proporre la nomina degli Amministratori in sostituzione di quelli cessati, da sottoporre all'approvazione da parte del Fondatore;
- b) redigere ed approvare entro il mese di giugno dell'anno successivo il bilancio consuntivo della Fondazione ed entro il mese di dicembre dell'anno in corso il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- c) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- d) stabilire le direttive per la gestione del patrimonio della Fondazione;
- e) conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente ovvero ad altri Amministratori, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- f) nominare e revocare il Presidente ed il Segretario Generale.

6.15. Il Consiglio d'Amministrazione non è autorizzato a concludere accordi in virtù dei quali la Fondazione agisca come garante dei debiti di una terza parte. La Fondazione non è autorizzata a emettere fidejussioni.

7. RAPPRESENTANZA

7.1. La legale rappresentanza della Fondazione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La Fondazione, dunque, sarà rappresentata, nei confronti dei terzi, dal Presidente che a tal fine potrà agire, previa relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli adempimenti di gestione degli aspetti amministrativi e fiscali, viene attribuita in via disgiunta con il Presidente la rappresentanza della Fondazione al Segretario Generale.

7.2. La Fondazione sta in giudizio in persona del Presidente, che la rappresenta in tale sede a tutti gli effetti, con facoltà di rilasciare procure speciali.

8. PRESIDENTE

8.1. Il Presidente della Fondazione, escluso il primo nominato dal Fondatore con l'atto di costituzione della Fondazione, è eletto nel proprio ambito dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione determina la durata del mandato del Presidente, che in ogni caso non potrà eccedere la scadenza della sua nomina quale Consigliere. Il Presidente della Fondazione è rieleggibile a tale carica.

8.2. Il Presidente convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sul suo andamento generale e sovrintende all'andamento della gestione ed all'operato del Segretario Generale.

9. L'ORGANO DI CONTROLLO

9.1 L'organo di controllo è monocratico ovvero composto da 3 (tre) membri effettivi. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o

fra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

9.2 Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

9.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

9.4 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche.

9.5 L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, ovvero, in alternativa, la Fondazione dovrà nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalla menzionata normativa.

9.6 Nello svolgimento delle loro funzioni, i componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo altresì agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

10. SEGRETARIO GENERALE

10.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale della Fondazione, che dura in carica fino alla scadenza del Consiglio, salvo sue dimissioni o eventuale revoca da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario Generale è un componente del Consiglio di Amministrazione.

10.2. Il Segretario Generale provvede alla compilazione dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, che devono essere approvati dal Consiglio stesso e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario medesimo; il Segretario Generale coadiuva altresì il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e collabora con il Consiglio stesso nella preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Infine, il Segretario Generale si occupa della gestione degli aspetti amministrativi e fiscali della Fondazione e coadiuva il Consiglio d'Amministrazione nella predisposizione degli schemi di bilancio nonché nella gestione delle attività della Fondazione.

10.3 Al Segretario Generale compete la supervisione della tenuta della cassa e dei conti della Fondazione ed è responsabile dell'amministrazione e della conservazione dei registri contabili.

10.4. Al Segretario Generale compete altresì sottoscrivere in rappresentanza della Fondazione contratti, impegni di spesa, strumenti di pagamento o comunque qualsiasi atto di ordinaria amministrazione che comporti obblighi finanziari per la Fondazione.

11. BILANCIO D'ESERCIZIO

11.1 La Fondazione redige il bilancio d'esercizio formato da stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

11.2 Il bilancio deve essere redatto in ottemperanza e conformità dell'art. 13 d.lgs. 117/2017.

11.3 Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

12. BILANCIO SOCIALE

12.1 La Fondazione, ove ne sussistano i requisiti di cui all'art. 14 del d.lgs

117/2017 redige il bilancio sociale.

13. LIBRI VERBALI

13.1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, predisposti e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario Generale, devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico.

13.2. I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti in apposito registro.

14. ESERCIZIO FINANZIARIO

14.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

15. AVANZI DELLA GESTIONE

15.1. Gli avanzi della gestione non destinati all'incremento del Patrimonio devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

15.2. E' fatto divieto di distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione.

16. ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

16.1. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'estinzione della Fondazione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, con il consenso vincolante del Fondatore.

16.2. Tutte le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti e con il consenso vincolante del Fondatore.

16.3. Qualora si addivenisse allo scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione individuerà un Ente iscritto al RUNTS a cui devolvere l'intero suo patrimonio nell'ambito delle finalità di solidarietà sociale nel medesimo ambito territoriale.

17. NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi speciali vigenti in materia di persone giuridiche private e, in particolare, in materia di fondazioni.

Firmato: Ruggero Brunori

Alfredo Bonomi

Carloalberto Brunori

Lavinia Angela Cerqui

Oliva Margherita

Paolo Pasini

Alessio Girelli, teste

Massimo Ghetti, teste

Luigi Zampaglione, notaio.

Vi è sigillo.



Dott. LUIGI ZAMPAGLIONE
NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, già modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.